



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio IV

Prot. n. AOODRAB 6405

L'Aquila, 11/09/2014

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e in particolare l'articolo 12 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO** l'articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2010, che prevede la costituzione di una Commissione preposta all'accREDITamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 1133 del 7 febbraio 2013, di costituzione della Commissione preposta all'accREDITamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo, in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2012, n. 93;
- VISTA** la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 5287 del 15 luglio 2014 per l'aggiornamento delle istituzioni scolastiche accreditate all'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.M. 249/2010 e artt. 4 e 5 del D.M. 93/2012 ;
- VISTE** le risultanze delle istanze pervenute ed i lavori istruttori della Commissione preposta ad esaminare le richieste delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

DECRETA

Art. 1 – Secondo elenco Scuole accreditate in ambito regionale

Per quanto in premessa, valutata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accREDITamento delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A,B,C, del D.M. 93/2012, si pubblicano in allegato gli elenchi delle scuole accreditate in ambito regionale:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale - Ufficio IV

- Allegato A - Secondo elenco delle istituzioni scolastiche accreditate per l'accoglienza dei tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo di cui al l. D.M. 249/2010
- Allegato B - Secondo elenco delle istituzioni scolastiche accreditate per l'accoglienza dei tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno;
- Allegato C - Secondo elenco istituzioni scolastiche accreditate per l'accoglienza di tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL.

Art. 2 – Aggiornamento e integrazione degli elenchi

Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni e/o modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accreditamento.

Analogamente gli elenchi potranno essere integrati a seguito della presentazione di nuove istanze di accreditamento o di perfezionamento della documentazione richiesta, valutata positivamente dall'apposita Commissione istituita presso questo Ufficio.

Art. 3 – Rapporti Scuola – Università

Le Università degli Studi interessate prenderanno contatto, in coerenza con i Regolamenti di Ateneo, con le singole istituzioni scolastiche accreditate al fine di definire le modalità, i termini e la forma giuridica di realizzazione del tirocinio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

- Al MIUR – DIR. Gen. Per il Personale Scolastico
- Alle Università degli Studi
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
- Alle Istituzioni Scolastiche della regione
- Al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale
- Alle Organizzazioni Sindacali Regionali